

LEGGE 22 giugno 2000 n. 193 “Legge Smuraglia”.

Norme per favorire l'attività dei detenuti

Tale legge ha apportato sostanziali modifiche alla legge 381/91 prevedendo di incentivare il lavoro dei detenuti con la concessione di agevolazioni alle imprese e alle cooperative che intendessero assumere soggetti detenuti o internati.

La norma prevede l'emanazione di due decreti attuativi, uno annuale l'altro biennale, contenenti in dettaglio le modalità e l'entità dei benefici concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori detenuti.

La determinazione della misura delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali da applicarsi ai datori di lavoro che impiegano manodopera detenuta, sono state definite con D.M. del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siglato il 9.11.2001 e pubblicato sulla G.U. n. 119 del 23.5.2002 e con il Decreto Interministeriale n. 87 del 25.2.2002, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 9.5.2002.

I decreti attualmente in vigore prevedono la concessione di un credito d'imposta di 516,46 euro al mese, per ogni detenuto assunto (l'importo è proporzionale all'orario di lavoro, se part-time si riduce proporzionalmente sulla base dell'orario di lavoro) e la riduzione dell'80% delle aliquote contributive assistenziali e previdenziali.

La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, con apposito finanziamento sui capitoli 1766, 7361 e 7369, provvede a risanare le minori entrate di INPS e Agenzia delle Entrate.

Questa disposizione legislativa si rende al momento estremamente necessaria in quanto rappresenta forse l'unico vero incentivo per stimolare il mondo imprenditoriale esterno ad offrire possibilità occupazionali a favore della popolazione detenuta.

La legge Smuraglia si inserisce oggi in una situazione generale dove l'Amministrazione Penitenziaria stenta ad offrire possibilità occupazionali qualificate alla popolazione detenuta.

Dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario nel 1975, c'è stata, infatti, fino al 2000, una lenta ma costante diminuzione di posti di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.

La riforma del 1975 voleva replicare all'interno del carcere le stesse situazioni del mondo del lavoro nella società libera, con i medesimi diritti e i medesimi doveri. Intendeva dare al lavoro penitenziario un ruolo estremamente rilevante nell'attività di recupero del detenuto, rendendolo obbligatorio per i condannati ed equiparando, a tutti gli effetti, i lavoratori detenuti ai lavoratori liberi.

Ma questo intento, dimostratosi con il tempo eccessivamente “garantista”, ha di fatto messo in crisi l'intero sistema produttivo del lavoro penitenziario. Dai dati statistici forniti dall'Amministrazione Penitenziaria risulta in maniera in molto evidente che il numero dei soggetti impegnati nelle lavorazioni penitenziarie ha registrato un calo sensibile proprio a partire dagli anni immediatamente successivi alla riforma del 1975, sino quasi a dimezzarsi verso la metà degli anni '80 (solo il 29% della popolazione detenuta era occupata nel 1985, rispetto al 56% del 1970, per stabilizzarsi poi intorno al 23-25% a partire dal 2000). Diverse sono le cause che hanno contribuito a tale fenomeno.

Prima fra tutte l'abolizione delle lavorazioni in appalto concesse ad imprese private, le quali sfruttavano la manodopera detenuta per realizzare manufatti con bassissimo costo del lavoro. Inoltre, il sempre maggiore avvicinamento delle retribuzioni dei detenuti a quelle corrisposte ai lavoratori liberi, da misura che voleva essere garantista e favorevole ai detenuti ha, di fatto, reso il lavoro penitenziario non più competitivo facendo venir meno gli interessi degli imprenditori esterni. Il peso organizzativo è quindi ricaduto quasi esclusivamente sull'amministrazione che non ha poi potuto sopperire al vuoto creato dal ritiro delle commesse private.

Il legislatore, dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario ha tentato più volte, in vari modi, di rendere economicamente produttive le lavorazioni penitenziarie incentivando l'intervento del mondo imprenditoriale esterno. In realtà, già da tempo, negli ambienti dell'amministrazione penitenziaria più coinvolti nella promozione e gestione delle politiche trattamentali si era giunti alla conclusione che soltanto una politica tendente a ridurre il costo del lavoro della manodopera detenuta potesse rendere appetibile, all'esterno, il ricorso ai lavoratori reclusi.

Già dalla metà degli anni '90 sono state operate forti pressioni in parlamento per proporre l'introduzione di agevolazioni che favorissero la partecipazione di imprese e cooperative nei processi produttivi presenti all'interno del carcere utilizzando manodopera detenuta.

Si era già constatato che l'unico strumento in grado di favorire il ricorso alla manodopera dei detenuti da parte degli imprenditori privati o cooperative sociali, nel contesto socio economico del periodo caratterizzato da un generale alto livello di disoccupazione, che si rifletteva inevitabilmente anche sul penitenziario, era rappresentato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e dalla previsione di agevolazioni fiscali.

La proposta di legge in questione, quindi, ha avuto il pregio di abbattere il costo del lavoro della manodopera detenuta creando condizioni economiche favorevoli per le imprese e le cooperative che volessero investire in attività produttive in carcere.

Dal monitoraggio che l'Ufficio IV della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento effettua costantemente sull'applicazione della legge Smuraglia per tenere sotto controllo il flusso di

spesa, al fine di non superare il budget a disposizione è' evidente un lento ma costante incremento di detenuti assunti da imprese e cooperative per attività lavorative all'interno del carcere. Il trend complessivo di crescita è confermato anche dai dati relativi al 2005 (più di 800 detenuti assunti da datori di lavoro esterni grazie ai benefici concessi dalla legge). Anche il numero di imprese e cooperative che assumono detenuti è in aumento, lento ma costante.

LEGGE 24 dicembre 2003, n 350 (finanziaria 2004) Tabella F

Costruzione e/o completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena

Tale legge ha autorizzato una spesa complessiva di **Euro 327.950.000,00**, ripartendola in **Euro 127.950.000,00 per l'anno 2004** e in **Euro 200.000.000 per l'anno 2005** per la costruzione e/o il completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, di cui alle autorizzazioni concesse con la legge 910 del 1986.

Il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria nell'adunanza del 20 maggio 2004 , ha approvato le modulazioni finanziarie degli impegni di spesa nel biennio 2004-2005, con provvedimento interministeriale del 19 luglio 2004, "Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria", registrato alla Corte dei Conti il 30.08.2004 – pubblicato sulla G.U. n.219 del 17 settembre 2004.

Per il dettaglio degli interventi da realizzare con gli stanziamenti di cui in precedenza si fa rinvio al citato provvedimento del 20 maggio 2004 che ad ogni buon fine si allega in copia..

Per quanto concerne invece lo stato di attuazione a tutto il 2004 ed al primo semestre 2005 si rimanda a quanto sarà illustrato dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel cui stato di previsione ricade il predetto finanziamento.

LEGGE 30 Dicembre 2004 n.311 (Finanziaria 2005)

Rimodulazione dello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 2005 dalla legge finanziaria 2004

Tale legge ha rimodulato lo stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 2005 dalla legge finanziaria 2004, ripartendo la somma complessiva di € 200.000.000,00 nella misura di € 150.000.000,00 per l'esercizio 2005 e di € 50.000.000,00 per l'esercizio 2006, per la costruzione o la ristrutturazione di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, di cui alle autorizzazioni concesse con la legge 910 del 1986.

Nel corso del 2005 non si è resa necessaria la convocazione del Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, non essendo emersa l'esigenza di apportare modifiche al programma degli interventi deliberato nella seduta del 20 maggio 2004.

Tuttavia, tenuto conto della riduzione dello stanziamento in tale esercizio finanziario, si è concordato direttamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel cui stato di previsione ricade il predetto finanziamento, la rimodulazione dei fondi assegnati sulla base delle risorse disponibili.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma a tutto il 2005, si rimanda a quanto sarà illustrato dal predetto Dicastero, competente per l'esecuzione degli interventi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-Legge 18 gennaio 1992, n. 9, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217, capo II art. 8.

“Disposizioni urgenti per l’adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia”

Scopo della legge è l’attuazione delle modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all’acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico- logistici con cui attrezzare le tre Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per l’esercizio finanziario 2002 l’ammontare complessivo dei finanziamenti è stato di € 348.556.623,00 così suddiviso per esercizi:

1992	L.	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)	con limite di impegno di 15 anni
1994	L.	100.000.000.000	(€ 51.645.690,00)	con limite di impegno di 15 anni
1995	L.	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)	con limite di impegno di 15 anni
1999	L.	108.800.000.000	(€ 50.190.510,62)	con limite di impegno di 15 anni
2000	L.	67.100.000.000	(€ 34.654.257,62)	con limite di impegno di 15 anni
2000	L.	30.000.000.000	(€ 15.453.706,97)	con limite di impegno di 9 anni
2001	L.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)	con limite di impegno di 9 anni
2002	L.	39.000.000.000	(€ 20.141.819,06)	con limite di impegno di 15 anni
2002	€	10.329.137,98	(L. 20.000.000)	con limite di impegno di 15 anni

Le modifiche normative e le leggi di rifinanziamento sono state:

1. Decreto Legge 28/12/1993, n. 542, “ Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative”
2. Decreto Legge 26/02/1994, n. 14, “ Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative”
3. Decreto Legge 18/03/1994, n. 184, “ Interventi urgenti a sostegno dell’economia”
4. Decreto Legge 25/05/1994, n. 312, “ Interventi urgenti a sostegno dell’economia”
5. Decreto Legge 27/06/1994, n. 414, “ Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative”
6. Decreto Legge 25/07/1994, n. 463, “Interventi urgenti a sostegno dell’economia “
7. Decreto Legge 23/09/1994, n. 547, “ Interventi urgenti a sostegno dell’economia”
8. Decreto Legge 28/10/1994, n. 601, “ Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative “
9. Decreto Legge 28/12/1994, n. 723, “ Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative”
10. Decreto Legge 29/04/1995, n. 141, “Differimento in termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili”
11. Decreto Legge 23/12/1995, n. 359, “ Differimento in termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili”
12. Legge 23/12/1998, n. 449, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1999)”
13. Legge 23/12/1999, n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)”

14. Legge 23/12/2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”
15. Legge 28/12/2001, n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)”

Informazioni sull'anno del consuntivo (2005) relativamente al cap. 7401:

- modifiche ai finanziamenti : 1) con L. 388/00 per l'esercizio finanziario 2001 sono stati stanziati € 20.141.819,06 con limite d'impegno di 15 anni; 2) con L. 448/2001 sono stati stanziati € 10.329.137,98 esclusivamente per i VV.FF. con limiti di impegno di 15 anni.
- residui : € 116,51 (residui propri) € 12,19 (residui di stanziamento)
- perenzioni : € 0,00
- economie : € 0,00

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge:

si auspica un rifinanziamento della legge 217/92, per consentire di far fronte alle rilevanti esigenze tecnico-logistiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (oltre che del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco), quali aggiornamento ed adeguamento degli impianti di telecomunicazioni, forniture di materiale legati alle esigenze di ordine pubblico, nonché un ammodernamento delle strutture già in essere.

Ministero: **MINISTERO DELL'INTERNO**

Capitolo Amministrato: **7401**

Leggi di riferimento: **217/92**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive:

In milioni di euro:

SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	2.868,85
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	2.848,38
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	2.341,58
d) economie a tutto il 31.12.2005	8,28
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	471,12
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	12,19
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	4,02

SITUAZIONE RELATIVA AL SINGOLO ANNO

Esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	350,02
b) impegni assunti nel 2005	350,02
c) pagamenti effettuati nel 2005	442,74
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	116,51
f) residui di stanziamento nel 2005	12,19
g) perenzioni nel 2005	0,00

Esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi cinque mesi	336,48
b) pagamenti effettuati nei primi cinque mesi	208,20
c) impegni previsti per i successivi sette mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sette mesi	287,00

Ministero: MINISTERO DELL'INTERNO**Capitolo Amministrato: 7402****Leggi di riferimento: 217/92**

Modifiche intervenute nel 2005:

Autorizzazioni complessive:

In milioni di euro:**SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2005**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	169,19
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	153,98
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	91,48
d) economie a tutto il 31.12.2005	15,21
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	1,98
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL SINGOLO ANNO**Esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	0,75
b) impegni assunti nel 2005	0,75
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,75
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	0,00
f) residui di stanziamento nel 2005	0,00
g) perenzioni nel 2005	0,00

Esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi cinque mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi cinque mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sette mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sette mesi	0,00

Decreto legislativo n. 504/1992, articolo 41.

Capitolo 7236

Riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali

Scopo della legge:

Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti

Anno 1996 € 90,38 mln	Anno 1997 € 90,38 mln	Anno 1998 € 62,49 mln	Anno 1999 € 67,14 mln
Anno 2000 € 82,63 mln	Anno 2001 € 282,50 mln	Anno 2002 € 200,62 mln	Anno 2003 € 105,87 mln
Anno 2004 € 84,90 mln	Anno 2005 € 0		

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento:

Informazioni sull'anno del consuntivo (2005): modifiche ai finanziamenti, variazioni di spesa.

Non si registrano economie e perenzioni.

A decorrere dall'anno 2005, la Tabella F dell'annuale legge finanziaria non ha rifinanziato la legge in argomento.

Si fa altresì presente che l'ammontare dei residui, pari ad euro 12,52 mln, si riferisce ai rimborsi da effettuare a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per le somme da queste anticipate agli enti locali a titolo di contributo nazionale ordinario per gli investimenti ai sensi delle disposizioni in materia di erogazione dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 9, del decreto-legge n. 669/96, vigenti per gli anni dal 1997 e fino al tutto il 2000.

Si precisa che detto rimborso non è stato effettuato per insufficienza degli stanziamenti di cassa annualmente assegnati sul capitolo 7236.

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge: =

Ministero: **MINISTERO DELL'INTERNO**

Capitolo Amministrato: **7236**

Leggi di riferimento: Decreto legislativo n. **504/92**

Modifiche intervenute nel 2005-2006: =====

La tabella F della legge finanziaria non ha rifinanziato l'intervento in argomento

Autorizzazioni complessive: 1.302,14

In milioni di euro:

SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	1066,91
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	1066,91
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	1054,39
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	12,52
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

SITUAZIONE RELATIVA AL SINGOLO ANNO

Esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, articolo 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 596/94

“Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

Scopo della legge

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

L'ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti è di € 1087,12 mln, così suddiviso:

Anno 1996	€ 77,47 mln
Anno 1997	€ 103,29 mln
Anno 1998	€ 92,96 mln
Anno 1999	€ 116,20 mln
Anno 2000	€ 116,20 mln
Anno 2001	€ 116,20 mln
Anno 2002	€ 116,20 mln
Anno 2003	€ 116,20 mln
Anno 2004	€ 116,20 mln
Anno 2005	€ 116,20 mln

Le modifiche normative e le leggi di rifinanziamento sono state: =

Informazioni sull'anno del consuntivo (2005) relativamente al cap. 7232: =

- modifiche ai finanziamenti : =
- residui : =

Non si registrano economie e perenzioni.

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge: =

Ministero: MINISTERO DELL'INTERNO**Capitolo Amministrato: 7232****Leggi di riferimento: 596/1994**

Modifiche intervenute nel 2005-2006: 0

Autorizzazioni complessive: 1203,32

In milioni di euro:**SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2005**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	1087,12 mln
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	1087,12 mln
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	1028,39 mln
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	145,83 mln
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL SINGOLO ANNO**Esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	116,20 mln
b) impegni assunti nel 2005	116,20 mln
c) pagamenti effettuati nel 2005	29,10 mln
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	87,10 mln
f) residui di stanziamento nel 2005	0,00
g) perenzioni nel 2005	

Esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	116,20 mln
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	116,20 mln

Decreto-legge n. 67/1997, articolo 3, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997.

“Contributo a favore della provincia e del comune di Napoli e del comune di Palermo”

Scopo della legge:

il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997 ha autorizzato a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo l'assegnazione di un contributo destinato agli interventi in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale. Per l'anno 2006 la tabella D della legge finanziaria dell'anno 2006 ha elevato lo stanziamento di bilancio a 100 milioni di euro.

L'ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti è di € 743,54 mln, così suddiviso:

Anno 1998	€ 77,47 mln
Anno 1999	€ 77,47 mln
Anno 2000	€ 98,12 mln
Anno 2001	€ 98,12 mln
Anno 2002	€ 98,12 mln
Anno 2003	€ 98,12 mln
Anno 2004	€ 98,12 mln
Anno 2005	€ 98,00 mln

Le modifiche normative e le leggi di rifinanziamento sono state:
ogni legge finanziaria successiva

Informazioni sull'anno del consuntivo (2005) relativamente al cap. 7239:

- modifiche ai finanziamenti : =
- residui : =

Non si registrano economie e perenzioni.

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge: =